



Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, nella seguente composizione:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli	giudice relatore
dott.ssa Laura Maione	giudice

nella camera di consiglio del 24/10/23

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3840/2022 tra le parti:

BALDINI RICCARDO (C.F. BLDRCR66E31F023B), con l'avv. Bruno Tavarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara, Corso Carlo Rosselli n. 27;

ATTORE OPPONENTE

MASSA IMPIANTI SRL (P.I.: 01070440456), in persona del rappresentante legale *pro tempore* Stefano Bellè, con sede in Carrara, Via Frassina n. 65, con l'avv. Mario Andreucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Via del Toro n. 5.

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari – Sez. Spec. Impresa

Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 24/10/23 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d’impresa, contrariis rejectis,

In via preliminare ed assorbente

- *accertare e dichiarare che la controversia è devoluta al giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria e, per l’effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 627/2022 del 21/02/2022 e, per l’effetto, revocarlo*

Nel merito

- *dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 627/2022 del 21/02/2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l’effetto, revocarlo*

In via riconvenzionale

- *condannare la società Massa Impianti srl al pagamento in favore di Baldini Riccardo, per l’anno 2021 e per il periodo 01/01/2022-04/03/2022, della differenza tra la somma allo stesso dovuta a titolo di compenso di amministratore calcolata sulla base del compenso annuo -al lordo di ritenute fiscali e previdenziali- di Euro 33.000,00 e la somma già percepita di Euro 24.889,05, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione -se dovuta- dal dì del dovuto sino al saldo*



In via subordinata riconvenzionale

ovvero nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o di accoglimento delle pretese creditorie avversarie

- *accertare il compenso spettante a Baldini Riccardo a titolo di amministratore ed amministratore delegato della società Massa Impianti srl per l'anno 2021 e per il periodo 01/01/2022-04/03/2022 e, per l'effetto, compensare a titolo di dare-avere la somma così come sarà accertata con la somma eventualmente dovuta alla società Massa Impianti srl, ponendo a carico della parte che risulterà debitrice il pagamento dell'eventuale residuo, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione -se dovuta- dal di del dovuto sino al saldo*

Il tutto

- *con vittoria di spese e compensi di lite”.*

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in Materia di Impresa Civile, respingere tutte le domande avversarie perché infondate.

Con vittoria di spese ed onorari di causa”

FATTO E PROCESSO

Massa Impianti Srl, i cui unici soci e componenti del CdA sono i sigg.ri Stefano Bellé e Riccardo Baldini, premessa l'avvenuta percezione, da parte del sig. Baldini, sino al mese di ottobre 2021, di un compenso per la carica di amministratore in ragione di euro 3.000 mensili, per complessivi 24.89,05 euro, e allegato che all'assemblea del 06/12/21, in cui è stata posta per la prima volta all'OdG la deliberazione dell'ammontare dei compensi per l'organo amministrativo per l'anno 2021, nessuna decisione in merito è stata assunta, ha chiesto e ottenuto emissione di decreto di ingiunzione ai danni del sig. Baldini, avente a oggetto la restituzione dei compensi a suo dire indebitamente percepiti dall'ingiunto, quale amministratore, per il 2021.

Avverso detto provvedimento, emesso in data 2134/02/22 dall'adito Tribunale delle Imprese di Firenze, ha proposto opposizione il sig. Baldini, eccependo:

- in via pregiudiziale, l'improcedibilità del procedimento monitorio *ex adverso* esperito per mancata previa instaurazione del tentativo di conciliazione previsto all'art. 28 dello Statuto di Massa Impianti Srl;
- sempre in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 28 Statuto, devolvente alla cognizione di un Collegio arbitrale le controversie aventi a oggetto rapporti sociali promosse da o contro i soci, da o contro la società o da o contro gli amministratori, in ipotesi di fallimento del previo tentativo di conciliazione;
- ancora, in via preliminare subordinata, l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo in ragione del mancato inserimento dell'indirizzo PEC del relativo destinatario, cittadino privato, in alcun elenco pubblico *ex art. 3-bis L. n. 53/94*;
- nel merito, la costante percezione, da parte degli amministratori di Massa Impianti, di emolumenti a titolo di compensi per gli anni precedenti il 2021 e la rispondenza di tale percezione alla volontà dei soci, inequivocamente manifestata nell'assemblea del 18/12/12, in cui fu deliberato di corrispondere agli amministratori un compenso annuale lordo di euro 33.000 *“per l'anno 2013 e fino a*



nuova delibera”, mai più approvata, e comunque confermata con la costante approvazione dei bilanci annuali contenenti espressa iscrizione della voce afferente ai predetti compensi;

e chiedendo, pertanto:

- in via principale, la declaratoria di nullità o comunque la revoca del decreto opposto;
- in via riconvenzionale, senza rinuncia alla proposta *exceptio rei compromissae*, la condanna di Massa Impianti al pagamento, in suo favore, dei compensi residui spettanti per l'anno 2021 e per l'anno 2022, sino alla revoca dell'opponente, avvenuta in data 04/03/22;
- sempre in via riconvenzionale, ma in via subordinata e per la sola denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, la compensazione delle poste dare-avere tra le parti, previa determinazione giudiziale dei compensi spettanti all'amministratore per l'anno 2021 e il periodo 01/01/22-04/03/22.

Costituitasi in giudizio, Massa Impianti ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, deducendo:

- l'inidoneità della previsione statutaria del tentativo di conciliazione a configurare una condizione di procedibilità della domanda monitoria;
- l'estraneità del titolo posto a fondamento della pretesa azionata con domanda di ingiunzione, costituito da un pagamento di somme asseritamente indebite, rispetto al novero di controversie statutariamente devolute alla cognizione del Collegio arbitrale;
- l'avvenuta implicita rinuncia dell'opponente alla proposta eccezione di compromesso, a fronte della contestuale formulazione – anche in via non subordinata - di domande in via riconvenzionale tese proprio a ottenere l'adempimento di un asserito credito pecuniario fondato sul *munus* reso quale amministratore per Massa Impianti, ossia di una domanda fondata su un titolo pacificamente rientrante tra quelli di cui alla citata clausola compromissoria;
- l'insussistenza di alcuna nullità della notifica del decreto opposto, stante, a tacer d'altro, l'avvenuta tempestiva proposizione di opposizione al provvedimento monitorio, comprovante l'avvenuto raggiungimento dello scopo perseguito dalla procedura notificatoria in concreto attuata;
- nel merito, l'imprescindibilità di una delibera assembleare autorizzativa dell'erogazione e determinativa della misura del compenso all'amministratore, in assenza di diretta previsione statutaria.

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e fallito il tentativo di mediazione delegata disposto *iussu iudicis*, il giudice istruttore, letto l'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., a fronte delle spiegate eccezioni di rito, ritenuta la sussistenza di una questione pregiudiziale astrattamente idonea a definire il giudizio, ha rimesso le parti avanti al Collegio, prima della concessione dei termini *ex art.* 183 c.p.c., anche in un'ottica di risparmio di tempi e attività processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo



Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto opposto sollevata con riferimento al mancato inserimento dell'indirizzo PEC del relativo destinatario, cittadino privato, in alcun elenco pubblico ex art. 3-bis L. n. 53/94, osserva il Collegio che:

- come evincibile dal disposto del successivo art. 11 della stessa legge, l'inosservanza della predetta disposizione è sanzionata con la nullità della notifica, rilevabile anche d'ufficio: *“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”*;
- peraltro, come pacifico, al cospetto di un vizio di notifica importante la nullità della stessa – ricorrente allorquando, nonostante l'inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, la notificazione è, tuttavia, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona comunque avvinte da un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima (*ex multis*, Cass. n. 3001/02) – sarà sempre possibile la sanatoria ai sensi del comb. disp. artt. 160-156 c.p.c.;
- ciò posto, nell'ipotesi di specie, in cui il soggetto passivo della notifica del decreto monitorio, proponendo tempestivamente opposizione, ha preso posizione sulla domanda avversaria, ogni eventuale nullità affliggente il procedimento notificatorio deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo l'atto raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario, ponendolo in condizione di predisporre tempestivamente le proprie difese.

2. Sull'eccezione di improcedibilità

Parimenti priva di pregio risulta la proposta eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente:

- invero, la disposizione statutaria di cui al citato art. 28 dispone che *“tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione...con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. d. Lgs. n. 7/2003”*;
- peraltro, la conferma nel 2011 dello statuto originario, sul punto, rende irrilevante la sopravvenuta abrogazione della norma di legge richiamata, dovendosi intendere il richiamo agli artt. 38, ss. D. Lgs. n. 5/03 quale previsione pattizia *per relationem* di un determinato incumbente procedurale da esperirsi *ante causam*;
- orbene, ai sensi del disposto dell'(oggi abrogato) art. 40, comma 6, D. Lgs. n. 5/03, *“6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto.*



Il processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione", senza alcuna sanzione di improcedibilità della causa eventualmente avviata in mancanza della previa effettuazione del tentativo di conciliazione, a differenza di quanto, invece, espressamente disposto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 per le cause rientranti nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria *ex lege ante causam* o per quelle in cui è stato disposto dal giudice l'invio in mediazione delegata in corso di causa;

- ancora, stando al tenore letterale della norma, l'eventuale omesso esperimento del tentativo *ante causam* di conciliazione, oltre a non imporre la declaratoria immediata di improcedibilità della causa (sanzione non espressamente contemplata dalla disposizione procedurale richiamata nella clausola statutaria), avrebbe, semmai, imposto la sospensione del giudizio pendente, onde consentire l'avvio del procedimento di conciliazione, soltanto al cospetto di apposita istanza di parte – con ciò lasciando intendere l'assenza di conseguenze processuali in ipotesi di omesso esperimento non seguito da apposita istanza di sospensione;
- ciò posto, pertanto, nel caso di specie, in mancanza tanto, in via astratta, di un'espressa sanzione di improcedibilità (e nell'impossibilità di un'estensione analogica *in malam partem* di una condizione di procedibilità prevista dalla legge in relazione a diversi procedimenti di ADR), quanto, in concreto, di un'espressa istanza di sospensione volta a consentire l'esperimento in corso di causa del tentativo non promosso *ante causam*, alla decisione, il mancato esperimento del tentativo *ante causam* non osta alla procedibilità del giudizio di merito;
- a ogni buon conto, la questione deve ritenersi del tutto assorbita a fronte dell'avvenuto invio delle parti in mediazione delegata da parte del giudice all'esito della prima udienza e dell'effettivo esperimento del tentativo di mediazione *iussu iudicis*, seppure con esito negativo.

3. Sull'*exceptio rei compromissae*

L'*exceptio compromissi* è fondata e merita accoglimento, dovendosi pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di seguito esposti:

- l'art. 28 Statuto prevede, per il caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la devoluzione della controversia ad arbitrato rituale, in relazione a "*tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori*";
- detta previsione costituisce una chiara clausola compromissoria, la cui operatività, in relazione al titolo su cui si fonda la pretesa di pagamento azionata dall'attrice in senso sostanziale, osta all'esaminabilità nel merito della controversia, producendo il patto compromissorio, da un lato, un effetto positivo consistente nel conferire all'arbitro il potere di decidere la controversia in modo vincolante per le parti, e



dall'altro, un effetto negativo consistente nell'impedire la cognizione della medesima controversia da parte dell'autorità giudiziaria;

- orbene, posto che nel novero delle cause devolvibili alla competenza arbitrale, in base all'ampia dizione statutaria, devono ritenersi ricomprese tutte le cause in cui l'accertamento di un rapporto endosocietario rientri nell'oggetto del decidere, ben potrà ritenersi devoluta alla giurisdizione arbitrale anche la domanda oggetto di ricorso monitorio:
 - ✓ è pur vero, infatti, che il titolo della pretesa creditoria azionata è costituito da un pagamento di somme, versate quale compenso per l'amministratore in carica, asseritamente non dovuto, in quanto eseguito in assenza di una previa specifica delibera assembleare;
 - ✓ è d'altro canto vero che il fatto costitutivo negativo allegato a fondamento della domanda di ripetizione di indebito è rappresentato dall'assenza di una decisione dei soci di approvazione dell'*an* e del *quantum* dell'erogazione del compenso, quale titolo fondante, per espressa previsione statutaria (art. 23 Statuto), un diritto dell'amministratore a ottenere i compensi per il *munus* pacificamente prestato per la società: in altri termini, dunque, posto che il vaglio della fondatezza della domanda di ripetizione impone la disamina della (in)sussistenza di un rapporto creditorio tra amministratore e società avente a oggetto il diritto del primo alla percezione di compensi dalla seconda, l'indagine sulla natura indebita dell'emolumento, secondo la stessa prospettazione dell'attore sostanziale, inerisce a rapporti endosocietari, avendo la stessa parte attrice in ripetizione espressamente allegato, quale fatto costitutivo dell'asserita insussistenza dell'avverso diritto alla *soluti retentio*, circostanze imponenti la disamina di norme statutarie e delibere assembleari;
 - ✓ diversamente opinando, del resto, difficilmente rinverrebbe spiegazione l'opzione della parte ricorrente nel senso di adire il Tribunale delle Imprese già in sede monitoria;
- né, d'altro canto, l'*exceptio rei compromissae* può ritenersi implicitamente rinunciata per il sol fatto della contestuale proposizione da parte dell'opponente, in una con l'eccezione di compromesso, anche di una domanda riconvenzionale (non formulata in via subordinata al rigetto dell'opposizione) avente per oggetto uno di quei rapporti ricompresi nella clausola compromissoria:
 - ✓ è pur pacifico, infatti, in via astratta e di principio, che, vertendosi in materia di diritti disponibili, l'eccezione di arbitrato rituale e irrituale, non rilevabile d'ufficio e proponibile soltanto su iniziativa della parte interessata, ben potrebbe essere oggetto di rinuncia, anche *per facta concludentia*, ossia ponendo in essere condotte incompatibili con la volontà di giovare del compromesso (*ex multis*, Cass. n. 1097/16 e n. 5937/95): di qui la condivisibile affermazione del principio per cui, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola



compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, in quanto avente per oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale;

- ✓ peraltro, come condivisibilmente osservato dal S.C., la contestuale proposizione, in una con siffatta eccezione, di una domanda riconvenzionale sin dalla comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso (logicamente pregiudiziale), essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima (Cass. n. 19823/20; n. 12684/17).

Ciò posto, giova rammentare che, come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria:

- se da un lato non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*, e che, a fronte della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza, l'Autorità Giudiziaria adita è comunque tenuta ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una parte, pur al cospetto di clausola compromissoria;
- d'altro canto, impone al giudicante, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola e di rilievo dell'esistenza e della validità della clausola compromissoria, la declaratoria di nullità e la conseguente revoca del decreto opposto, con contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (*ex multis*, Cass. n. 25939/21; n. 5625/11), dacché, nell'instaurato giudizio di opposizione, con proposizione, da parte del debitore ingiunto, dell'*exceptio rei compromissae*, "*per un verso si verificano a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario...*" (Cass. n. 8166/99; n. 11460/91; n. 4723/88).

Ragion per cui, a fronte dell'incontestata riconduzione della clausola compromissoria statutaria alla figura dell'arbitrato rituale (mirando le parti alla pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale), come del resto evincibile dal disposto di cui all'art. 819-ter c.p.c., dovrà essere emessa pronuncia declinatoria di competenza dell'Autorità Giudiziaria adita in favore del collegio arbitrale, impugnabile con regolamento di competenza, ancorché, nell'ipotesi di definizione di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente forma di sentenza (cfr. Cass. n. 22748/15: "*in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda*



proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.”; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 24153/13); ferma comunque restando la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

4. Sulle spese di lite

Attesa la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza sulla questione pregiudiziale, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/22, in applicazione dei valori minimi delle sole voci relative alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stanti la non elevata complessità della vertenza e l'avvenuta definizione della causa prima della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con applicazione dello scaglione determinato dalla sommatoria di domanda monitoria principale e domanda riconvenzionale, devono essere poste a carico di parte opposta.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- dichiara la propria incompetenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria;
- per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 627/22, emesso in data 21/02/22 dal Tribunale di Firenze;
- condanna Massa Impianti Srl, in ragione della propria soccombenza sulla questione pregiudiziale, alla rifusione, in favore di parte opponente, sig. Riccardo Baldini, delle spese di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre IVA e CPA come per legge e oltre a spese generali forfetarie.

Firenze, camera di consiglio del 24/10/23

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

Il giudice estensore
dott.ssa Linda Pattonelli

Arbitrato Italia

